

LINEE GUIDA INDICATORI DI PERFORMANCE AMMIN PUBBLICHE

d lgs 150 2009

Art. 2.

Oggetto e finalita'

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di **valutazione delle strutture** e dei dipendenti delle **amministrazioni pubbliche** il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dall'**articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

.....quindi anche regioni province ed Enti locali (ndr).....

Art. 3.

Principi generali

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. **Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso,**

alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola e ai singoli dipendenti, **((secondo le modalita' indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114))**.

In seguito alla riforma Madia dell'articolo 7 del d lgs n. 150/2009 (d. lgs 74/2017)

Art. 7.

Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. **Le amministrazioni pubbliche** valutano annualmente la performance

organizzativa e individuale. A tale fine **adottano ((e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,))** il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

((b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;

c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualita' dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.))

((2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, e' adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.))

3. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105](#).

(8)

AGGIORNAMENTO (8)

Il [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#) convertito con modificazioni dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#) ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli [articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

Art. 8.

Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

((a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;));

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione

dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

((1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'[articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014](#), con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.))

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91>

Art. 1

Definizioni fondamentali

1. Ai fini del presente decreto:

a) per **amministrazioni pubbliche** si intendono le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#),

ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

b) per unita' locali di amministrazioni pubbliche si intendono le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, individuate con propri provvedimenti dalle amministrazioni di cui alla lettera a), non indicate autonomamente nell'elenco di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e ivi recepite;

Art. 19 Principi generali

1. **Le amministrazioni pubbliche**, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato **'Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio'**, di seguito denominato 'Piano', al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

3. Il Piano è coerente con il **sistema di obiettivi ed indicatori** adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), e, per le amministrazioni centrali dello Stato, **corrisponde alle note integrative** disciplinate dall'[articolo 21, comma 11, lettera a\)](#), e dall'[articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

4. Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, **le amministrazioni vigilanti** definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, **comprese le unita' locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)**, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unita' locale deve inserire nel proprio Piano. **Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

Art. 23 Ulteriori disposizioni

1. Con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, da

adottare entro il **((31 dicembre 2012))**, sono definite **le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori**, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio. Con il medesimo decreto sono individuate le modalita' per eventuali aggiornamenti delle stesse linee guida generali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2012

Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (12A10139) ([GU Serie Generale n.226 del 27-09-2012](#))

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/09/27/12A10139/sg>

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» ed in particolare l'art. 1, comma 2, come sostituito dall'art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'art. 2, che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

Visto il **decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, che detta «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il **decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91**, che in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, **l'art. 19, comma 1**, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 in base al quale, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, **le amministrazioni**

pubbliche devono presentare un documento denominato «piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio» al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;

Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 che ha disposto l'inserimento nel piano delle informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento a ciascun programma di spesa del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e degli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;

Visto l'art. 23 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione del sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, nonché sono individuate le modalità per eventuali aggiornamenti delle stesse linee guida generali;

Visto l'art. 19, comma 1, lettera i) del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha posticipato il termine per l'adozione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, **ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale**, disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 6 Tipologia di classificazione degli indicatori

1. Le tipologie di classificazione degli indicatori utilizzabili nel piano degli indicatori e dei risultati attesi sono indicate di seguito:

a) indicatori di realizzazione fisica: rappresentano il volume dei prodotti e dei servizi erogati;

- b) **indicatori di risultato (output)**: rappresentano l'esito del programma di spesa;
- c) **indicatori di impatto (outcome)**: esprimono l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sul contesto. Tali indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'amministrazione;
- d) **indicatori di realizzazione finanziaria**: indicano l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento. L'utilizzo di tale tipologia di indicatori deve avvenire in combinazione con altri indicatori di diverso tipo;
- e) altre tipologie di indicatori che, in relazione alle peculiarità delle amministrazioni, esprimano il grado di raggiungimento dell'obiettivo.
2. Il piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni

1. Con appositi **provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze**, verranno diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, tenuto anche conto degli **indirizzi adottati con delibere della commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

2. Eventuali aggiornamenti delle presenti linee guida potranno essere adottati mediante appositi decreti del Ministro della funzione pubblica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri* MONTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze GRILLI

Roma, 18 settembre 2012

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. **18/8/2014**, n. 190

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;90~art19>

Art. 19

9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di **misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, ((8, 9,)) 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, sono trasferite al **Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. *((Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'[articolo 13, comma 6, lettere m\) e p\), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione\)\)](#)*.

10. Con **regolamento** da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della \(\(legge 23 agosto 1988, n. 400\)\)](#), entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a **riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance**, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

*((a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della **performance, organizzativa e individuale**, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'[articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111](#)));*

b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

d) *((**valutazione indipendente**)*) dei sistemi e risultati;

e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'[articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.

12. Il [comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) è abrogato.

7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

13. All'[articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' abrogato;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.

14. [Il Comitato tecnico-scientifico](#) di cui all'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315](#) **e' [soppresso](#).**

((14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono [attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri](#). L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).

15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di ***(([trasparenza e](#)) prevenzione della corruzione*** di cui all'[articolo 1 \(\(, \[commi 4, 5 e 8,\\)\\) della legge 6 novembre 2012 n. 190, \\(\\(e le funzioni di cui \\[all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,\\\)\\\) sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.\\]\\(#\\)\]\(#\)](#)

16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105

Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di [misurazione e valutazione della performance](#) delle pubbliche amministrazioni. (ai sensi del comma 10, art. 19 DL 91/2011)

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2016-05-09;105>

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. Ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), il presente regolamento riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui agli [articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), con esclusione di quelle di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del predetto decreto legislativo.

2. Restano ferme le funzioni di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di valutazione e controllo strategico nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

3. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'[articolo 17, comma 1, lettera r\), della legge 7 agosto 2015, n.](#)

[124](#), **le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali** nei limiti di quanto

previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonché dagli [articoli 16, commi 2 e 3](#), e 74 del citato [decreto legislativo n. 150 del 2009](#).

Art. 16.

Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

1. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74**)).

((2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997](#) in sede di Conferenza unificata.))

3. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74**)).

4. Ai sensi dell'[articolo 74, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009](#) le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2

Promozione e coordinamento delle attività di misurazione e valutazione della performance

1. **Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento»)** promuove e

coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche in conformità con i seguenti criteri:

- a) ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche;
- b) promuovere la **progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria**;
- c) supportare l'uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione;
- d) garantire l'accessibilità e la comparabilità dei sistemi di misurazione;
- e) introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale e promuovere il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori;
- f) differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della natura delle attività delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi semplificati;
- g) migliorare il raccordo tra ciclo della performance e il sistema dei controlli interni, incluso il controllo di gestione, e gli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- h) accrescere l'indipendenza della valutazione della performance.

Art. 3

Le funzioni svolte dal Dipartimento

1. Il Dipartimento assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, attraverso:

- a) **il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria**, anche con riferimento alle istruzioni tecniche per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#);

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006, n. 315

Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2006-12-12;315>

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196>

Art. 21.

(Bilancio di previsione)

2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono costituite dai **programmi** I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non accada perche' il programma corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di' attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

Art. 18-bis

(introdotto con
((*Indicatori di bilancio*))

((1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

*2. **Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali**, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale e' parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).*

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

*4. **Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, e' definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali e' definito con decreto del Ministero dell'interno**, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 e' obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.))*

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

https://performance.gov.it/system/files/LG-Piano%20della%20performance-giugno%202017_0.pdf

linee guida performance Ministeri

DPCM 29 DIC 2017

<https://performance.gov.it/linee-guida-il-sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance>

CIRCOLARE 30 12 2019 DADONE ALCUNI PARAMETRI DELL'ARTICOLO 8 DEL D LGS 150 PROPOSTI PURE ALLE AURONOMIE LOCALI

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/31-12-2019/circolare-n-22019>

PIANO DEGLI INDICATORI RGS

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 90

Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (16G00103)

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;90>

PIANO DEGLI INDICATORI

Amministrazioni centrali – circolare n. 23 del 16 giugno 2017

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2017/circolare_n_23_2017/

INDICATORI PER regioni ed enti locali decreto 2 agosto 2022.

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_degli_indicatori/